



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESIDENZIALE N. 4/15/PRES

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ LA 9 S.P.A. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE LA 9) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NEGLI ARTT. 5-TER, COMMI 1, 2 E 3, 3, COMMA 2 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (CONTESTAZIONE N. 37 /14/DISM/PROC. 2599/ZD)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 37/14/DISM/PROC. 2599/ZD– datato 11 novembre 2014 e notificato in data 14 novembre 2014 alla società La 9 S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “La 9”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

La Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l’Editoria ha segnalato con nota acquisita al prot. n. 0054727 del 27 ottobre 2014 di questa Autorità, tra l’altro, la presunta violazione delle disposizioni contenute negli artt. 5-ter, commi 1, 2 e 3 e 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva, il giorno 14 marzo 2013, da parte della società La 9 S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “La 9”.

Successivamente, con atto della Direzione servizi media di questa Autorità – cont. 37/14/DISM/PROC. 2599/ZD– datato 11 novembre 2014 e notificato in data 14 novembre 2014 alla società La 9 S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “La 9” è stata contestata la violazione della disposizione contenuta negli artt. 5-ter, commi 1, 2 e 3 e 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP e s.m.i nel corso della trasmissione della programmazione televisiva andata in onda in data 14 marzo 2013; in particolare, sul predetto servizio di media audiovisivo sono state trasmesse, il giorno 14 marzo 2013, in fascia oraria non consentita, dalle ore 08.00.25 circa alle ore 12.00.34 circa, dalle ore 13.00.53 circa alle ore 13.30.22 circa, dalle ore 14.00.07 circa alle ore 14.59.58 circa, dalle ore 20.59.54 circa alle ore 22.00.04 circa televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e televendite relative a beni e servizi di cartomanzia caratterizzate dalla presenza in sovrimpressioni sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899; nel corso della trasmissione delle predette televendite i conduttori hanno invitato i telespettatori ad utilizzare le numerazioni telefoniche con codice 889 apparse sullo schermo televisivo, per ricevere previsioni in ordine al gioco del lotto fornite sulla base delle date di nascita o del colore preferito del telespettatore, nonché consultati su vari argomenti (es. rapporti sentimentali, sul lavoro e così via); inoltre, nel corso della trasmissione delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e delle televendite relative a beni e servizi di cartomanzia in esame non è stata inserita sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “televendita”;

1. Deduzioni della società

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

2. Valutazioni dell’Autorità

La società La 9 S.p.A. è incorsa nella violazione dell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto:

- a) ha mostrato in sovrapposizione e ha indotto i telespettatori ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nel corso della trasmissione delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e delle televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia (comma 1);
- b) ha fatto ricorso a forme di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare, delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili, per aver fornito previsioni in ordine al gioco del lotto e consulti su vari argomenti (es. rapporti sentimentali, sul lavoro e così via) sulla base delle date di nascita o del colore preferito del telespettatore e, quindi, trattasi di previsioni e consulti non elaborati in via esclusiva su base di inferenza statistica, bensì risultanti da attività di tipo predittivo o da interpretazioni di tipo personalistico (comma 2);
- c) ha trasmesso le televendite in questione tra le ore 7:00 e le ore 23:00 (comma 3). Inoltre, la società La 9 S.p.A. è incorsa nella violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP, per non aver inserito sullo schermo televisivo la scritta "*televendita*" nel corso della trasmissione delle televendite stesse;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrantatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell' art. 51, comma 1, lett. c) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura pari a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari ad euro 2.582,50 (euro duemilacinquecentoottantadue/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in quanto a fronte della rilevazione di numerosi episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente, l'ambito locale della diffusione delle televendite sopra descritte coincide con un bacino di utenza ridotto rispetto a quello proprio dei servizi di media audiovisivi in ambito nazionale.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha dichiarato, né documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne

adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato risultante dall'Informativa Economica di Sistema realizzato dalla società La 9 S.p.A. nell'esercizio di bilancio 2013 pari ad euro 4.190.602,00 sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

VISTO l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”*;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 37/14/DISM - PROC. 2599/ZD nella misura pari a due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 2.582,50 (euro duemilacinquecentootantadue/50) aumentata a due volte e mezzo pari ad euro 6.456,25 (euro seimilaquattrocentocinquantasei/25) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento, stante il termine di scadenza del procedimento;

ACCERTA

che la società La 9 S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “La 9” – codice fiscale 00875360299 - con sede legale in Padova (PD) alla via Venezia n. 57, ha violato le disposizioni contenute negli artt. 5-ter, commi 1, 2 e 3, 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto ha mostrato in sovrapposizione e ha indotto i telespettatori ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nel corso della trasmissione delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e delle televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia, ha fatto ricorso a forme di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare, delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili, ha trasmesso le televendite in questione tra le ore 7:00 e le ore 23:00 e non ha inserito sullo schermo televisivo la scritta *“televendita”* nel corso della trasmissione delle televendite stesse

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.456,25 (euro seimilaquattrocentocinquantasei/25) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 5-ter, commi 1, 2 e 3, 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con provvedimento presidenziale n. 4/15/PRES*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Provvedimento n. 4/15/PRES*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

